

Polizza multirischi

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: TUA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "TUA NO PROFIT"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicura le Associazioni di Volontariato e i Volontari iscritti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Tutela in caso di infortuni e malattia:** l'assicurazione è prestata per gli infortuni che dovessero subire gli assicurati durante lo svolgimento delle attività previste dallo statuto della contraente Organizzazione di Volontariato e per le malattie che dovessero essere contratte in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito dell'Organizzazione di Volontariato. L'assicurazione è prestata durante la partecipazione a tutte le attività (così come descritte in polizza) e manifestazioni previste dallo statuto della contraente Organizzazione di Volontariato. Le prestazioni sono:
 - morte da infortunio;
 - l'invalidità permanente da infortunio;
 - rimborso spese di cura per infortunio;
 - diaria da ricovero per infortunio;
 - diaria da ricovero per malattia.
- ✓ **Responsabilità Civile:** si tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dell'Organizzazione di Volontariato, ed indicate in polizza, che agisce ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e ai successivi Decreti del 14 febbraio e del 16 novembre 1992
- ✓ **Responsabilità Civile Operai:** si tiene indenne l'Organizzazione di Volontariato di quanto sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lei dipendenti, da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività dell'Organizzazione di Volontariato, per le quali è prestata l'assicurazione; ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, 1124.

La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Tutela in caso di infortuni e malattie:** non sono compresi gli infortuni causati da guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; causati da guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato; causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato; occorsi alla guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato; accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; conseguenti al lavoro in cave e miniere; il lavoro subacqueo o in mare aperto; a coloro che svolgono le professioni circensi, acrobata, stuntman, astronauta o che prevedano l'uso di materiali esplosivi; a coloro che svolgono attività sportiva in qualità di professionisti; gli infortuni conseguenti alla pratica di sport aerei in genere o dalla partecipazione a gare, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura, nonché dall'attività sportiva professionale. Per le malattie, l'assicurazione non comprende: day hospital e ricoveri con finalità diagnostica; le prestazioni sanitarie e le cure aventi finalità estetica, le prestazioni e le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, l'aborto volontario non terapeutico..
- ✗ **Responsabilità Civile:** è esclusa la responsabilità per i danni: da furto; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà ed uso di natanti, aeromobili e apparecchi per il volo da diporto e sportivo; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età; da organizzazione di manifestazioni aeree, automobilistiche, motoristiche e navali; da organizzazione di sagre, concerti e dei rischi connessi; a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; da trasporti in genere; alle opere in costruzione ed alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori; alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, intendendosi per tali le ubicazioni del rischio diverse da quelle assicurate indicate in polizza; a condutture ed impianti sotterranei in genere.

MOD. NOPROF DIP ED. 10/2018

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 - servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! **Limitazioni comuni a tutte le sezioni:**
 - ! La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e massimali indicati nella scheda di polizza.
 - ! Esistono inoltre limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.
- ! Sono inoltre esclusi i danni:
 - ! derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale o industriale;
 - ! verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
 - ! commessi o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato
- ! **Sono previsti ulteriori limiti di copertura, indicati negli altri documenti precontrattuali**



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ Tutela in caso di infortuni e malattia: l'assicurazione opera per il mondo intero ed esclusivamente per assicurati che abbiano la propria dimora in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. per anno e sinistro.
- ✓ Responsabilità Civile: L'assicurazione R.C.T vale per i sinistri che avvengano in tutti i Paesi Europei. Limitatamente alla partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, l'assicurazione R.C.T. è estesa a tutto il mondo. L'assicurazione R.C.O vale per i sinistri che avvengano in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa;
- devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con la polizza: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo;
- devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione;
- In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla tua comunicazione.
- Non devi esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo e può



Quando e come devo pagare?

- Il Contratto prevede il pagamento annuale del premio in un'unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli assicuratori ed indicato nel certificato, il pagamento del premio potrà essere frazionato in una o più rate. Puoi pagare mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno; la durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come disdire la polizza?

- La disdetta può essere comunicata, entro e non oltre 30 giorni prima del termine del periodo di assicurazione.
- In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
- La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponible di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
- Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.